REGOLAMENTO (CE) N. 359/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (²) ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
- L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (3).
- Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consu-(3) lenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:
 - Psittacus erithacus proveniente dalla Guinea equatoriale.
 - Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi e Furcifer nicosiai provenienti dal Madagascar.
 - Chamaeleo camerunensis proveniente dal Camerun,
- (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
- (2) GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1. (3) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17.

- Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo e Phelsuma masohoala provenienti dal Madaga-
- Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nella Comunità delle seguenti specie:
 - Lynx lynx proveniente dalla Repubblica moldova e dall'Ucraina,
 - Lama guanicoe (ora noto come Lama glama guanicoe) proveniente dall'Argentina,
 - Hippopotamus amphibius proveniente dal Ruanda,
 - Aratinga erythrogenys proveniente dal Perù,
 - Dendrobates auratus e Dendrobates pumilio provenienti dal Nicaragua,
 - Dendrobates tinctorius proveniente dal Suriname,
 - Plerogyra simplex, Hydnophora rigida e Blastomussa wellsi provenienti dalle Figi,
 - Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (eccetto Acanthastrea hemprichii) e Cynarina lacrymalis provenienti da Tonga.
- Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.
- È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.
- L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.

